

## NELLA GIUSTIZIA PRIVATA UN NUOVO RUOLO PER IL PERITO DI PARTE

■ Il nuovo Codice di procedura penale (CPP), in vigore dall'inizio dell'anno, riprende sostanzialmente istituti già conosciuti e collaudati, disciplinandoli però in modo estremamente dettagliato e formalizzando il più possibile gli atti procedurali. Le norme sono più complicate, gli obblighi di emanare decisioni nel corso dell'istruzione preliminare al dibattimento sono aumentati di molto, quindi aumentano le possibilità di ricorso e, pertanto, le pause imposte al treno del procedimento penale. Se già oggi, mediamente, i casi con più accusati, di media complicazione, giungono al traguardo del processo in prima istanza dopo 5 o 6 anni, da quest'anno questo traguardo si allontana nel tempo, con grave disagio per le vittime che dovranno attendere giustizia per un numero di anni ancora maggiore. Comprensibile quindi la ricerca di strumenti extragiudiziari. Il Codice di procedura civile, che può essere invocato da parte delle vittime di reato che si rivolgono direttamente al Giudice civile invece che (soltanto) al Giudice penale, fisiologicamente può essere più ricettivo verso istituti meno formali e più flessibili. È stata riconosciuta la mediazione, a fianco della conciliazione, cui già da sempre si affiancano anche gli arbitrati. Nel processo penale, per contro, la mediazione non è stata accolta, la conciliazione è prevista soltanto per i reati minori, perseguibili a querela di parte, come quelli tra parenti oppure di minore entità nonché all'interno delle procedure per i minorenni.

Di fronte ad una giustizia ancora più lenta, da anni non soltanto le imprese private ma anche lo Stato, sempre più spesso fanno capo all'intervento di esperti privati, ai quali affidano generalmente l'incarico di ricostruire circostanze di fatto che necessitano conoscenze specialistiche oppure addirittura di pronunciarsi riguardo alla conformità di determinati comportamenti rispetto alle norme legali oppure professionali vigenti in un determinato settore, in un certo luogo e ad una certa epoca. Quando queste circostanze sono oggetto di un procedimento penale oppure civile, le imprese interessate possono far capo a questi specialisti chiedendo loro di allestire un rapporto qualificato come «perizia di parte». Il Codice di procedura penale nemmeno prevede questa modalità, senza però escluderla; la tratta però alla stregua di mezzi di prova che possono essere valutati da parte dell'autorità penale nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di apprezzamento. Per contro, il Codice di procedura civile vi dedica una norma specifica, prevedendo che il perito di parte possa essere interrogato come testimone, essendo applicabili al suo intervento, *mutatis mutandis*, le norme riguardanti il perito giudiziario. Peraltro, anche le autorità amministrative, per esempio la FINMA, fanno capo ad interventi di entità private, in primo luogo le società di revisione esterna, ma anche gli specialisti ai quali viene affidato il mandato di incaricato delle inchieste oppure di liquidatore o di amministratore del fallimento. Gli incarichi che entità private sempre più spesso attribuiscono, di propria iniziativa, agli esperti di un determinato settore, aumentano di numero, al punto da rendere necessario l'allestimento di un decalogo, nel quale rientrano, per esempio, il rispetto del diritto al contraddittorio, per cui a tutte le parti coinvolte deve essere offerta la possibilità di partecipare, compresa una presa di posizione sul rapporto finale che le riguarda; inoltre, deve essere osservato anche il principio dell'equità di questa procedura privata (*fair trial*) analogamente a quanto viene imposto alle autorità penali. L'esperto privato deve inoltre garantire i requisiti di equidistanza, assenza di interessi privati e simili, analogamente a quanto richiesto per un perito giudiziario. Una categoria di professionisti interessante, da questi punti di vista, diventa quella dei pensionati, ad esempio direttore di banca oppure ex revisori, poiché accomunano ad una grande esperienza, anche l'assenza di legami che possano metterli in una situazione di conflitto di interessi. In sostanza, ancora una volta nel processo civile e penale svizzero, si è fatto capo ad un altro istituto di origine anglosassone, il cosiddetto «*amicus curiae*».

\* avvocato, Lugano